



*Camera dei Deputati*

*On. Avv. Luigi Olivieri*

Roma, 23 giugno 2004

**INTERROGAZIONE CON RISPOSTA**

**IN COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

Olivieri – al Ministro dell’Economia e del Bilancio on. Giulio Tremonti

Per sapere, premesso che:

l’apertura di una “rivendita dello Stato” abilitata al commercio di generi in regime monopolio di Stato, è regolata dalla L. 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal relativo regolamento di attuazione, DPR n. 1074/1958; a ciò si aggiunga una anomala “normazione” attuata tramite circolari, la cui ragion d’essere risiede negli spazi decisori lasciati liberi dalle citate disposizioni legislative e regolamentari;

in particolare, si pone un problema con riguardo alle istruzioni date dalla Direzione generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con nota d.d. 25 settembre 2001, prot. n. 04/63406, ove si fissano una serie di criteri cogenti e matematicamente rigorosi per garantire, su base comunale ed infracomunale, un preciso rapporto fra il numero di rivendite esistenti e la densità della popolazione residente in loco, oltre a statuire le distanze che vanno rispettate fra una rivendita e l’altra; anzitutto, è affatto singolare che degli standard generali ed astratti – e pertanto aventi sostanzialmente carattere normativo – vengano fissati con una circolare;

in secondo luogo, e qui sta il problema più immediato da risolvere, i principi fissati nelle circolari debbono comunque rispettare tanto la lettera quanto la ratio legis, cosa questa che nel caso di specie avviene;

infatti, ai sensi delle lettere A) e B) delle istruzioni succitate, si consente l’apertura di rivendite poste ad una distanza variabile fra i 200 ed i 600 metri l’una rispetto all’altra, laddove detta distanza viene calcolata tenuto conto del numero di persone abitanti - e cioè residenti - nell’area geografica di riferimento;

la L. n. 1293/1957 ed il relativo regolamento di attuazione, non dicono precisamente quali siano i criteri da impiegarsi per determinare i limiti massimi di densità delle rivendite in una data area;

fanno invece generico riferimento a due concetti che possono essere utili in tal senso: quello del numero di residenti (anche se non qualificati come tali *expressis verbis*), da un lato; e quello della necessità che le istituende rivendite garantiscano un minimum di redditività, dall’altro (v. ad es. art. 25 l. cit.);

il criterio del numero di persone residenti riguarda solamente standard molto generici: questo limite rappresenta, in altri termini, una cornice il cui solo scopo è quello di tracciare una linea di confine fra i comuni maggiori (oltre i 30.000 abitanti) ed i comuni minori (sino a 30.000 abitanti);

questa summa divisio non viene inoltre fissata, lo si noti, ai fini della densità fra rivendite (densità che invero non viene richiamata in legge), ma con il primo, implicito e non esclusivo scopo di garantire un adeguato funzionamento delle rivendite e pertanto una sicura redditività delle stesse;

qui sta la soluzione del problema: la redditività prevale, nella ratio legis, sul numero di abitanti, anche perché mentre la redditività è esplicitamente posta a fondamento della istituzione di nuove rivendite, il numero di abitanti non viene mai considerato come presupposto specifico per l'istituzione medesima;

in tal senso o il numero di residenti non ha alcun valore ai fini della densità fra rivendite, o (e questa è la soluzione più corretta, a giudizio di chi scrive) può avere solo carattere meramente indicativo ed accessorio rispetto alle possibilità di reddito;

infatti, ex art. 51 del cit. reg. di att., «Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete. (omissis); verificandosi deserzione o infruttuosità dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario è in facoltà dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata». Analoga disposizione vige per i comuni con meno di 30 mila abitanti (art. 50);

l'esperimento, che deve essere fruttuoso, ha (in primo luogo) lo scopo di garantire una gestione economicamente soddisfacente. Il numero dei residenti, ai fini della densità delle rivendite, resta dunque in secondo piano, soccombendo a fronte del principio per cui la redditività è il primo degli aspetti da prendere in considerazione. Infatti: «Le rivendite ordinarie aperte in via di esperimento ai sensi degli artt. 50 e 51, possono essere soppresse in qualsiasi momento se i risultati conseguiti non siano soddisfacenti.» (art. 53, reg. cit.);

a monte della disciplina regolamentare, poi, è indubbio che le norme di carattere legislativo che giustificano tale scelta siano chiare, a partire appunto dai principi generalissimi che presiedono alla istituzione delle rivendite ordinarie. Ex art. 21 l. cit., «Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio»;

il dove ed il quando, perciò, sono in funzione dell'interesse del servizio, e cioè anzitutto della redditività, dato che l'economicità è il motore primo ed imprescindibile di ogni attività imprenditoriale. Tanto più se si tratta di attività in regime di monopolio quale è quella in esame;

in definitiva, il numero dei residenti, nell'ottica della normativa de qua, può avere, ai fini della densità fra rivendite, un valore meramente indicativo, in quanto la redditività prevale doppiamente sul tale principio: sta sia, per così dire, al di sopra, in quanto il numero di residenti è fissato in funzione della redditività e non viceversa. Sia al di sotto, perché anche quando ci si muove all'interno di un dato numero di residenti, per espressa volontà di legge il criterio guida resta quello della redditività.

**Tutto ciò premesso si interroga il Ministro competente per chiedere:**

se è a conoscenza delle contraddizioni della citata circolare rispetto alla ratio legis: chi ha emanato la circolare, disattendendo il (pubblico) interesse all'espletamento di un'attività economica redditizia, non dà alcun rilievo al fatto che vi sono zone non particolarmente abitate da residenti, ma affollate nel corso di tutto l'anno da un numero costante di presenze assai superiore – e non certo per ragioni transitorie – al numero di residenti;

se non ritiene di condividere, nel caso in cui abbiamo località turistiche, frazioni, agglomerati urbani con un numero assai esiguo di abitanti stabilmente residenti in loco, ma di contro densamente abitate da una popolazione molto superiore a quella dei residenti a causa di un sistematico afflusso turistico, che il fissare la distanza minima di 600 metri fra una rivendita e l'altra (anziché 200), determina una evidente illogicità e comporta una disparità di trattamento: nelle aree con basso numero di residenti, ma con presenze certificate costantemente elevate, si consente una densità di rivendite minima. In quelle, invece, con un maggior numero di residenti, ma in definitiva con un molto minor numero di abitanti, si consente una maggior densità di rivendite;

come intende procedere in relazione al fatto che questa incongruenza risulta amplificata se compariamo il caso (diffuso) di zone di residenza utilizzate solo come quartieri dormitorio da chi durante il giorno lavora altrove, con le località più famose del turismo nazionale, abitate assiduamente da forestieri sia in estate che in inverno;

se ritiene di rivedere il contenuto della citata circolare che tradisce insomma la ratio legis, e danneggia sia lo Stato, sia l'economia e l'attività imprenditoriale locale poiché consente l'apertura di rivendite dove ve ne sia minor bisogno ed invece la nega dove ve ne sia maggior bisogno;

se risulta chiaro anche al Ministro che così facendo si ottiene un effetto inverso a quello voluto, fossilizzando il sistema anziché renderlo elastico ed efficiente come il legislatore lo aveva inizialmente concepito per garantire il buon andamento dei Monopoli di Stato;

se il Ministro, considerando la premessa non ritiene opportuno, in ragione dell'art. 22 della l. n. 1293/1957, prevedere l'istituzione delle rivendite speciali per «soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino».



On. Luigi Olivieri